

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESI LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. Un numero separato centesimi 10. Arretrate centesimi 40.

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancata diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai.

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Firenze, Provincie del Regno, Svizzera, Roma.

FIRENZE, Martedì 14 Maggio

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Francia, Belgio, Austria, Germania, Id., Rendiconti ufficiali del Parlamento.

PARTE UFFICIALE

Il numero 3673 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 6 e 7 del R. decreto del 29 aprile 1863, n° 1223; Visti gli articoli 1, 6, 7 e 8 del decreto del Ministero delle finanze del 12 maggio 1863, n° 1289;

Determina quanto segue:

Art. 1. La Commissione, istituita a Palermo col R. decreto del 29 aprile 1863, n° 1223, per la verifica dei debiti dei comuni di Sicilia scollati allo Stato sarà composta dei seguenti membri: 1. Prefetto di Palermo, pro tempore, presidente.

Art. 2. Le attribuzioni di tale Commissione rimangono quelle stesse stabilite negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministero delle finanze, n° 1289, del 12 maggio 1863.

Art. 3. I titoli provvisori nominativi che, a termini dell'articolo 7 del Regio decreto del 29 aprile 1863, si devono rilasciare ai creditori verso i comuni di Sicilia, verranno emessi dall'ispettore del Tesoro in Palermo, e saranno conformi al modello A.

Art. 4. Essi titoli saranno rilasciati sull'appoggio delle liquidazioni della Commissione citata all'articolo 1.

Art. 5. Le liquidazioni saranno dalla Commissione tenute distinte per comune ed eseguite secondo il modello B; avranno un numero progressivo da quello dell'ultima liquidazione spedita sino al giorno dell'attuazione del presente regolamento.

vederanno che sieno consegnati a chi spettano verso ritiro delle cartelle di cui è cenno nell'articolo 4 del R. decreto del 12 maggio 1863, n° 1289. Sulla cartella però il titolare dovrà dichiarare la ricevuta del titolo provvisorio che la ha sostituita, indicando il numero e la data di esso.

Art. 11. A misura che riceverà dalle prefetture gli elenchi e le cartelle, l'ispettore del Tesoro trasmetterà il tutto al delegato della Corte dei conti. Questo, verificata la esattezza dei documenti e fatte le corrispondenti allibrizioni nel suo registro E, munirà i tre elenchi del suo visto, ne invierà uno alla Corte dei conti con tutti i documenti che saranno da essa custoditi, e retrocederà gli altri due all'ispettore del Tesoro, il quale, praticate le necessarie annotazioni nel suo registro C, ne trasmetterà uno al Ministero delle finanze, e rinverrà l'altro alla competente prefettura colla propria sottoscrizione.

Art. 12. Per gli interessi a tutto giugno 1863 il Ministero delle finanze, in relazione al disposto dall'art. 6 del R. decreto del 29 aprile 1863, somministrerà le somme corrispondenti ai comuni, affinché abbiano da pagarle ai creditori. A quest'effetto il Ministero medesimo, rilevato, coll'appoggio delle liquidazioni avute dalla Commissione sopracitata, l'importo a tal uopo occorrente ad ogni comune, spedisce, secondo le norme di contabilità generale, sul fondo stanziato nel proprio bilancio per i debiti suddetti, i necessari mandati di anticipazione per una somma corrispondente al montare degli interessi liquidati.

Art. 13. L'ulteriore corso di essi mandati, il loro pagamento, l'assunzione in contabilità delle somme rispettive, e la giustificazione in esse, saranno regolati secondo è prescritto per i mandati di anticipazione nelle discipline di contabilità generale.

Art. 14. Nel termine di quattro mesi dalla data del visto dei relativi mandati di anticipazione, come è prescritto dalle norme di contabilità generale, i comuni invieranno le prove dei pagamenti fatti direttamente al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), aggiungendovi un prospetto in cui sia dimostrata la somma ricevuta e quella pagata.

Art. 15. Fino a che sia per legge decretata la inclusione del debito onde trattasi nel Gran Libro del debito pubblico d'Italia, il pagamento degli interessi dal 1° luglio 1863 continuerà ad essere effettuato dalle competenti Tesorerie provinciali in rate semestrali, che scadranno il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

nella quale sia indicata la rendita dei medesimi, l'istestazione, il numero d'ordine e la loro data. Art. 21. L'ispettore del Tesoro, riconosciuta la regolarità della domanda, farà inserire analogo avviso nei giornali di Palermo, Messina e Catania, incaricati della pubblicazione degli atti ufficiali delle autorità giudiziarie ed amministrative, e farà tenere esposto per lo spazio di un mese nella Borsa di Palermo un esemplare di detto avviso.

Art. 22. Trascorso il tempo predetto senza che sieno fatte opposizioni, l'ispettore del Tesoro farà un decreto che provi l'adempimento delle prescritte formalità, ed il fatto di non esservi opposizione. In appoggio di esso decreto rilascerà il nuovo titolo provvisorio nominativo, sul quale sarà fatta avvertenza della sua natura di duplicato e del decreto in virtù del quale fu concesso.

Art. 23. Le operazioni di traslazione di un titolo da uno ad altro titolare saranno fatte sotto l'osservanza delle norme in proposito stabilite dalle leggi e dai regolamenti sul Debito pubblico del Regno d'Italia.

Art. 24. Per le operazioni derivanti da questo decreto potranno essere applicati alla Commissione ed all'ufficio d'ispezione del Tesoro succitati, impiegati in disponibilità, ai quali sarà corrisposta la indennità fissata dall'art. 8 della legge sulle disponibilità dell'11 ottobre 1863, n° 1500.

Art. 25. Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1867, dal qual giorno restano abrogate tutte le disposizioni contrarie al medesimo, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Il numero 3678 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto: VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del 5 giugno 1811, n° 131; Sulla proposizione del Nostro ministro per gli affari di agricoltura, industria e commercio; Udito il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Sono estese all'amministrazione forestale delle provincie venete ed a quella di Mantova le disposizioni contenute nel Nostro R. decreto del 21 gennaio 1864, n° 1688.

Il numero 3686 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 15 giugno 1865 sulla privativa dei sali e tabacchi; Visto il Reale decreto in data d'oggi sull'ordinamento delle manifatture dei tabacchi dello Stato;

Determina:

Art. 1. Il personale degli impiegati, degli agenti subalterni e degli operai stabili verrà distribuito nelle manifatture dei tabacchi giusta gli annessi prospetti A, B. Art. 2. Il prezzo dei lavori da eseguirsi a cottimo verrà corrisposto entro i limiti portati dalla tabella C.

Art. 3. Il direttore generale delle gabelle, sentiti i direttori delle manifatture ed i capi fabbrica, determinerà:

1° il prezzo di cottimo da corrispondersi entro i limiti suddetti nelle diverse manifatture; 2° il numero e la mercede degli operai straordinari da applicarsi a ciascuna manifattura a seconda dei bisogni del servizio, i quali non potranno eccedere quelli portati dalla tabella D, annessa al presente decreto.

Art. 4. Gli operai retribuiti a mercede giornaliera non potranno rifiutarsi alla esecuzione di lavori a cottimo, ricevendo il relativo compenso a tenore della tabella C annessa al presente decreto in sostituzione della mercede fissa conservando però i diritti e gli obblighi inerenti alla loro posizione. Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti. Dato a Firenze, addì 21 marzo 1867.

Il Ministro: DEPARIS.

Numero degli impiegati stabilito per ogni Manifattura di Tabacchi.

Table showing the number of employees for various tobacco manufacturing plants (Manifatture dei Tabacchi) across different categories like Directors, Inspectors, etc.

Visto, il Ministro delle finanze DEPARIS.

PROSPETTO A

Numero degli agenti subalterni ed operai stabili a mercede fissa stabilito per ogni Manifattura dei Tabacchi.

Table showing the number of subaltern agents and stable workers for various tobacco manufacturing plants, categorized by qualification and monthly/annual wages.

Visto, il Ministro delle Finanze DEPARIS.